

DELIBERAZIONE 22 MAGGIO 2014
226/2014/S/EEL

CHIUSURA CON INTIMAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 maggio 2014

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06) ;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011), approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 74/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 78/11 (di seguito: deliberazione VIS 78/11).

FATTO:

1. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31

dicembre 2009, da parte di alcune imprese distributrici dell'energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.

2. Con deliberazione VIS 78/11, l'Autorità ha, pertanto, avviato nei confronti dei predetti esercenti, tra cui Azienda Elettrica Hofer Ernst S.s. (di seguito: Azienda Hofer) procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi per il mancato rispetto dell'art. 8 citato. In particolare, ad Azienda Hofer è stata contestata l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, in misura superiore al 50% della soglia (65%) prevista per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55kW.
3. Nel corso dell'istruttoria, la società ha depositato una nota (prot. Autorità n. 23559/A del 15 settembre 2011) e, in seguito a specifica richiesta del responsabile del procedimento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (prot. Autorità n. 642 del 11 gennaio 2012).
4. In data 14 marzo 2013 (prot. Autorità n. 10468), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

5. L'art. 13, della direttiva 2006/32/CE dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
6. Pertanto, con deliberazione 292/06, l'Autorità ha adottato "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica, predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione". Ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della citata deliberazione, le imprese distributrici hanno l'obbligo di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti (di seguito: misuratori elettronici) secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
 - inferiore o uguale a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 65% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2009 (art. 8, comma 1, lett. a);
 - superiore a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo relativi a clienti non domestici, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
7. Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'art. 40, del TIT 2008-2011 prevede:

- i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate dal citato art. 8, comma 1, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
 - ii. in caso di inadempienza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
8. Nella fattispecie, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, in misura superiore al 50%, da parte di Azienda Hofer della soglia di installazione dei misuratori elettronici prevista per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55kW. Segnatamente è emersa una percentuale di inadempienza del 10,11% (oltre la soglia del 50% rilevante ai soli fini dell'applicazione della penale) dei misuratori elettronici da installare presso i predetti punti di prelievo.
 9. In seguito, la società ha dedotto di avere, nella raccolta dati dell'Autorità relativa ai misuratori per l'anno 2009, erroneamente indicato n. 7, in luogo di n. 22, misuratori elettronici effettivamente installati, sul totale dei punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW, attivi al 31 dicembre 2009 (pari a n. 27). Infatti, dalla dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della società (prot. Autorità n.642 dell'11 gennaio 2012) risulta che, alla data del 31 dicembre 2009, i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW erano 27 e che presso 22 erano stati installati misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui alla deliberazione dell'Autorità 292/06. Ne consegue che, essendo stata raggiunta la soglia, pari al 65%, prevista per l'anno 2009 per l'installazione dei predetti misuratori elettronici, la violazione contestata con la deliberazione VIS 78/11 non sussiste e, pertanto, viene meno l'esigenza di adottare il provvedimento sanzionatorio di cui al punto 1, lett. a), della medesima deliberazione.
 10. Poiché, tuttavia, anche in base agli ultimi dati resi disponibili dalla società, risulta che la stessa non ha ancora completato il piano temporale previsto dalla regolazione per l'installazione dei misuratori elettronici (a partire dal 90% del numero totale dei punti di prelievo imposto entro il 31 dicembre 2010) sussiste invece l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lett. b) della deliberazione di avvio VIS 78/11.

DELIBERA

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione VIS 78/11 nei confronti di Azienda Elettrica Hofer Ernst S.s.;
2. di intimare, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) legge 481/95, ad Azienda Hofer Ernst S.s., di adempiere entro 180 (centottanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento alle prescrizioni regolamentari in materia di installazione dei misuratori elettronici che tuttora risultano non ottemperate;

3. di trasmettere all'Autorità, entro 200 giorni dalla notifica del presente provvedimento, idonea documentazione attestante l'adempimento della prescrizione di cui al punto 2;
4. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Azienda Elettrica Hofer Ernst S.s., via Loc. Cadipietra-Valle Aurina 27, 39030 Valle Aurina/Ahrntal (BZ).
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni